

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

07 Dic 2018

## Crisi d'impresa/3. Salvare chi è in difficoltà con alert precoci e più controlli

Luca Leone

Lo scorso 14 novembre 2018 è approvato in Parlamento, per il parere delle Commissioni competenti, lo schema del decreto legislativo recante il “**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**”, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 155 del 2017, che andrà a riformare organicamente la c.d. Legge Fallimentare, in vigore dal lontano 1942, più volte rimaneggiata nel corso del tempo.

La nuova disciplina cancellerà dall'ordinamento giuridico i termini “fallimento” e “fallito”, che per oltre un secolo (almeno dal Codice di commercio del 1882) hanno evocato la “morte civile” dell'imprenditore, sostituendoli con i meno feraci «liquidazione giudiziale» e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”.

### L'obiettivo della riforma.

A differenza della normativa vigente, il cui scopo principale era quello di eliminare dal mercato le imprese decotte attraverso una procedura con finalità prettamente liquidatorie-punitive, la nuova disciplina si pone come obiettivo primario, in linea con la Raccomandazione 2014/135/UE e con le altre legislazioni europee, quello ben diverso del risanamento e del superamento della crisi aziendale attraverso il recupero delle capacità produttive dell'impresa e la conservazione delle componenti positive della stessa, per una miglior tutela degli interessi dei creditori, da un lato, e per il mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro.

### La cosiddetta procedura di allerta

Per perseguire al meglio tali obiettivi, è stata introdotta una nuova fase preventiva c.d. “di allerta”, con lo scopo di anticipare il più possibile l'emersione della “crisi”, intesa come probabilità di futura “insolvenza”, e risolvere la stessa attraverso una **procedura di composizione stragiudiziale**, con l'assistenza di organismi dedicati (OCRI) istituiti presso ogni CCIA, a cui l'imprenditore potrà rivolgersi per cercare di raggiungere un accordo con i creditori. Al fine di incoraggiare gli imprenditori in crisi al ricorso a tale procedura, la cui trattazione dovrà rigorosamente avvenire con modalità riservate e confidenziali, è stato previsto un **sistema di incentivi** (sia di natura patrimoniale che di non punibilità o sconti di pena in caso di condotte penalmente rilevati) per coloro i quali vi ricorreranno e di disincentivi per chi non vi ricorrerà pur sussistendone le condizioni.

Sono previsti, inoltre, degli **obblighi di segnalazione** a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) allo scopo di rilevare precocemente gli indizi di crisi dell'impresa.

Nella fase stragiudiziale si collocano anche gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, già presenti nella normativa vigente, che la riforma va a modificare e integrare.

### **L'accertamento giudiziale della crisi**

Riguardo alla fase giudiziale, il nuovo Codice prevede un unico modello processuale per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, con regole comuni per tutte le procedure (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), con caratteristiche di urgenza e speditezza, dove dovranno confluire tutte le istanze, da chiunque proposte (creditori, pubblico ministero, debitore). L'obiettivo è quello di costituire un unico contesto dove sia possibile individuare la soluzione migliore privilegiando, nello spirito della riforma, gli strumenti negoziali di superamento della crisi e di ristrutturazione piuttosto che quelli meramente liquidatori.

### **Il concordato preventivo con continuità**

Tra le soluzioni ritenute più efficaci a tale scopo - a cui è stata dedicata una particolare attenzione con l'introduzione di alcune misure di semplificazione, dirette a rendere il procedimento più snello e più celere dell'attuale - vi è senza dubbio la disciplina del concordato preventivo in continuità che prevede il superamento della crisi e il soddisfacimento dei creditori mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano (i cui requisiti sono, però, più rigorosi di quelli richiesti dall'attuale normativa, anche se sembra permanere la possibilità del c.d. concordato in bianco, o prenotativo, di cui sino ad oggi molto si è abusato a fini meramente dilatori) che consenta di salvaguardare il valore dell'impresa e, per quanto possibile, i livelli occupazionali (almeno per la metà), a condizione che la proposta si avvalga di risorse messe a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza).

### **La "liquidazione giudiziale"**

Per quanto attiene la procedura di "liquidazione giudiziale" (l'attuale "fallimento"), che nell'ottica di ammodernamento della vigente normativa dovrebbe rappresentare un'ipotesi residuale, non sono previsti particolari stravolgimenti rispetto alla disciplina vigente ma solo modifiche volte a rendere la stessa più rapida snella e concentrata. E' prevista la possibilità che la procedura possa concludersi anche con un concordato, qualora la proposta sia supportata da ulteriori risorse tali da renderla più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ordinaria liquidazione.

### **Le procedure per i gruppi di imprese**

Di grande importanza appaiono, poi, le norme dedicate all'insolvenza dei gruppi di imprese - che, nell'attuale normativa, ricevono scarsa attenzione. E' prevista, difatti, la possibilità di ricorrere a una procedura unitaria per accedere al concordato preventivo per le imprese appartenenti al medesimo gruppo, senza il venir meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa. In tale ambito è previsto che il piano o i piani concordatari possano prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo così come operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo. Analogamente è prevista la possibilità che imprese appartenenti al medesimo gruppo siano assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria.

### **Entrata in vigore**

Il Codice, che in ultimo interviene pure a modifica del decreto legislativo n. 122/2005, con disposizione dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in esame, tranne che per talune specifiche norme che entreranno in vigore al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

IL DOSSIER PARLAMENTARE SULLO SCHEMA DI DLGS

LO SCHEMA DI DLGS

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved